



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

*A tutti gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.*

*Loro sede*

## **Circolare n.5 del 03/04/2017**

### Riepilogo News mese di Marzo 2017

#### **Onaosi verso la soppressione**

La bozza di riforma degli enti previdenziali privati predisposta dalla Commissione Bicamerale di controllo sugli enti previdenziali ipotizza lo scioglimento dell'Onaosi, la Fondazione che cura l'istruzione e la formazione degli orfani dei medici, farmacisti e altri sanitari, e il trasferimento delle sue funzioni ad una gestione speciale dell'INPS.

#### **Cartelle Esattoriali Enti di Previdenza**

Contro il provvedimento hanno preso una decisa posizione molte sigle sindacali di sanitari. Secondo la Cassazione (sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2017) la cartella esattoriale per mezzo della quale un ente previdenziale, come l'ENPAF, fa valere un credito contributivo, non si configura come atto esecutivo, ma può essere parificata al precetto in quanto preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva. Di conseguenza, può essere regolarmente notificata all'erede nel corso della procedura di liquidazione dell'eredità

#### **Interessi moratori ai Farmacisti**

Ai farmacisti spetta, in caso di ritardato pagamento, la corresponsione degli interessi moratori secondo il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 che fissa tale regola per le transazioni commerciali.

Lo ha affermato il Tribunale di Nocera Inferiore in quanto il farmacista esplica sì un servizio pubblico, dietro autorizzazione statale, ma lo stesso è da considerarsi un vero e proprio operatore commerciale in quanto la sua attività non si limita alla vendita dei soli farmaci ma estende la vendita a moltissimi altri prodotti che "nulla hanno a che vedere, se non in senso lato, con la salute".

#### **Il titolare è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti**

Il titolare di farmacia ha responsabilità amministrativa nei rapporti con le Asl con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti per i danni arrecati nell'ambito dei rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le farmacie, attesa la natura pubblicistica della Convenzione, sono collegate con un rapporto di servizio con le ASL e, pertanto, tale rapporto ha natura di concessione di pubblico servizio e il titolare ne è incaricato.

In tale prospettiva la Corte dei Conti ha dichiarato la propria giurisdizione e la configurabilità della responsabilità amministrativa, in una vicenda che ha visto coinvolti un medico prescrittore e il titolare di sede farmaceutica. Il tutto in relazione ad una ipotesi di indebita prescrizione di farmaci e conseguente rimborso non dovuto di prodotti medicinali a carico del Ssn.



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

## **Incentivo Occupazione Giovani**

E' stata pubblicata lo scorso 1 marzo la Circolare INPS n. 40 con cui prende il via la piena operatività del cd. "Bonus occupazione giovani": nel documento di prassi l'Istituto chiarisce i requisiti e le condizioni che legittimano la spettanza dell'agevolazione nonché la procedura di richiesta del beneficio.

La misura riguarda tutti i datori di lavoro anche non imprenditori, che assumono giovani dai 16 ai 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studio o formazione. Lo sgravio si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.

L'incentivo spetta per le assunzioni, anche in somministrazione, effettuate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017:

- a tempo determinato, di durata pari o superiore a sei mesi;
  - a tempo indeterminato;
- anche a tempo parziale.

Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- il 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il tetto massimo mensile è dunque pari ad euro 335,83 in caso di rapporto a tempo determinato, 671,66 euro in caso di rapporto a tempo indeterminato.

## **Spese Università privata: i nuovi limiti di detrazione**

È stato pubblicato in data 7 marzo il Decreto 23 dicembre 2016 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha individuato gli importi massimi, detraibili dall'imposta lorda sui redditi per il periodo 2016, relativi alle spese inerenti a tasse e contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, corsi post-laurea delle Università non statali.

La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio nell'importo massimo indicato nella seguente tabella:

Settore disciplinare	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medico	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitario	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologico	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

## **F24 a Zero - Ravvedimento**

L'agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione 36/E](#) ha chiarito le modalità del ravvedimento operoso per l'omessa o ritardata presentazione degli F24 con saldo zero.

E' possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l'ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso.

Con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, si rammenta che il ravvedimento operoso ha una funzione premiale che consiste nella riduzione della sanzione base comminata al trasgressore. Poiché, nel caso di specie, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, si applicherà la riduzione di 1/9:

- alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);
- alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (euro 11,11). Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b - quater) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:
  - euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione (lettera b));
  - euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall'omissione (lettera b-bis));
  - euro 16,67, se la delega di pagamento se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall'omissione (lettera b - ter));
  - euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b - quater)).

## **Rottamazione Cartelle - Proroga**

La Commissione Ambiente della Camera ha votato la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia.

In particolare il termine per presentare l'istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali slitta dal 31 marzo al 21 aprile.

In parallelo Equitalia avrà tempo fino al 15 giugno 2017 per rispondere ai contribuenti con gli importi dovuti e il pagamento in un'unica soluzione o ripartito in cinque versamenti (invece del 31 maggio).

Invariati invece i termini di pagamento.

Viene inoltre chiarita la possibilità di adesione alla rottamazione anche delle Casse di previdenza, a patto che si tratti di cartelle relative ai contributi dalle Casse stesse non versati.

In particolare, dopo il comma 10 viene inserito il seguente: “10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale”.

### **Voucher Addio**

Dal 17 marzo 2017, giorno in cui è entrato in vigore il d.l. 25/2017, non è più possibile l'acquisto di “buoni lavoro” (voucher) e quelli acquistati prima di tale data possono essere utilizzati sino e non oltre il 31 dicembre 2017.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha precisato che l'utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio 17 marzo-31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme del d.lgs. 81/2015 oggetto di abrogazione da parte del d.l. 25/2017. Con l'occasione, si segnala altresì che l'INPS ha comunicato di avere ripristinato il servizio on line per l'attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher.

### **Distributori Automatici – Invio Corrispettivi**

Il 1° aprile scatta l'obbligo per i distributori automatici di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi di vendita all'agenzia delle Entrate. L'obbligo, però, scatta solo per le vending machine dotate di una porta di comunicazione necessaria per l'invio digitale dei dati a un dispositivo esterno che li memorizza e li trasmette alle Entrate.

L'agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento 61936 del 30 Marzo 2017, ha definito le regole e le tecniche di memorizzazione per i distributori automatici di vecchia generazione, stabilendo al 1 Gennaio 2018 l'obbligo per la trasmissione telematica dei corrispettivi per gli apparecchi non dotati di porta di comunicazione. A partire dal prossimo 1° settembre, pertanto, i soggetti passivi IVA che utilizzano tali vending machine dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio delle stesse, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono l'informazione che l'apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e tutta una serie di altre informazioni. Dal successivo 1° gennaio 2018 prenderà avvio, in fase di prima applicazione, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo dei distributori. La trasmissione telematica avverrà al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell'Agenzia delle Entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Qualora la vending machine ne sia in grado, l'invio dei dati può essere effettuato anche direttamente dalla stessa, senza la necessità di utilizzare un “dispositivo mobile”. Per la memorizzazione, invece, bisognerà prima attendere che vengano definite le caratteristiche tecniche (da allora i proprietari dei distributori avranno tempo sino al 31 dicembre 2022 per adattare o sostituire progressivamente i sistemi master in loro gestione). Effettuata la trasmissione, l'Agenzia delle entrate rilascerà la relativa ricevuta. dettagliate

Distinti saluti

FAR.MED SRL